

Ordini professionali e obblighi a tutela del Whistleblower: la posizione del CNF

La normativa non vincola i Consigli dell'Ordine, ma la tutela del segnalante è un principio generale (Parere n. 33/2024)

Di **Sara Occhipinti**
Avvocato

Pubblicato il 19 settembre 2024

*Con il **Parere 21 giugno 2024, n. 33 (testo in calce)** in risposta al quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, il CNF interviene sull'applicabilità agli ordini e ai collegi professionali degli obblighi normativi in materia di tutela del c.d. whistleblower.*

Gli ordini professionali sono tenuti al rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di "Whistleblowing"?

Questo in estrema sintesi il quesito posto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara al CNF, dopo che la **Legge n. 112/2023** di conversione del **D.L. 75/2023**, ha introdotto nel comma 2 bis art. 2 del **Decreto-legge n. 101/2013** il seguente inciso: "ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del **D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non si applica** agli ordini, ai collegi, professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente".

Il **D.lgs. 24/2023** sulla protezione di persone che segnalano violazioni del diritto dell'Ue e di disposizioni normative nazionali, in vigore dal 30 marzo 2023 **non menziona espressamente Ordini e Collegi tra i soggetti pubblici obbligati a predisporre canali interni di segnalazione.**

Il dato normativo sembrerebbe quindi escludere Ordini e Collegi dall'adempiere puntualmente gli obblighi previsti dal **D.lgs. 24/2023**.

Tuttavia a scalfire la chiarezza del dato normativo, il COA di Pescara segnala al CNF la **delibera 311 del 2013 dell'Autorità nazionale Anticorruzione**, la quale sembrerebbe estendere gli obblighi anche agli Ordini e ai Collegi quando, riguardo alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, afferma testualmente (p.11 delibera) che "con riferimento agli enti pubblici non economici è comunque necessario considerare le disposizioni normative e statutarie, nonché gli indici elaborati dalla giurisprudenza (ad esempio gli ordini professionali ove qualificati come tali a livello legislativo).

Per il **Consiglio Nazionale Forense (parere n. 33 del 21 giugno 2024)** invece il tenore letterale della delibera citata dal COA di Pescara non basta a far ritenere che l'Autorità abbia esteso agli Ordini e ai collegi professionali gli obblighi in esame.

Secondo l'interpretazione del CNF, se "in linea di principio deve ritenersi che la normativa in materia di "Whistleblowing" non si applichi di per sé agli ordini professionali, ciò non significa che il segnalante non abbia diritto ad una adeguata tutela della propria posizione".

L'obbligo per Ordini e Collegi di tutelare il soggetto segnalante, spiega il Consiglio Nazionale Forense era preesistente alla nuova normativa, e precisamente era stabilito nell'art. 54 bis del **D.lgs 165/2001**, poi ripetuto nella **Legge n. 190/2012** e fino all'entrata in vigore del **D.lgs. 24/2023** (che ha abrogato proprio l'art. 54 bis citato), è stato ribadito anche dalla **Legge n. 179/2017** e dalla **delibera ANAC 836/2016**.

Non si può negare dunque, conclude il CNF, che **la tutela del soggetto segnalante costituisca un principio di carattere generale perfettamente compatibile con la natura giuridica degli Ordini**

e dei Collegi professionali, che devono adesso valutare di porre in essere gli adeguamenti necessari a garantire in modo effettivo la tutela dei soggetti segnalanti nel quadro dei principi enunciati dalla nuova disciplina, **le cui puntuali prescrizioni non sono tuttavia vincolanti**.

Gli adempimenti rimangono dunque affidati alla discrezionalità dei Consigli dell'Ordine, conclude il CNF, sulla base della normativa ad essi già applicabile, e degli ulteriori dispositivi che l'ordinamento già prevede in relazione alla tutela della riservatezza del personale.

